



2018/0180(COD)

22.11.2018

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio
(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda *gli* indici di riferimento *di basse emissioni di carbonio* e gli indici di riferimento di impatto positivo *in termini di carbonio*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda *l'inclusione di indicatori di sostenibilità nella metodologia degli* indici di riferimento, e gli indici di riferimento di impatto positivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ stabilisce norme uniformi per gli indici di riferimento nell'Unione e tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento. Un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento *a basse emissioni di carbonio* e fa ricorso ad appositi indici di riferimento per confrontare o misurare la performance di un portafoglio di investimento.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/1011 del

Emendamento

(7) Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ stabilisce norme uniformi per gli indici di riferimento nell'Unione e tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento. Un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento *sostenibile* e fa ricorso ad appositi indici di riferimento per confrontare o misurare la performance di un portafoglio di investimento.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/1011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un'ampia gamma di indici è attualmente riunita nella categoria degli indici di basse emissioni di carbonio. Tali indici **di basse emissioni di carbonio** sono usati come indici di riferimento per i portafogli e i prodotti d'investimento venduti attraverso le frontiere. La qualità e l'integrità degli indici di riferimento **di basse emissioni di carbonio incide** sull'efficace funzionamento del mercato interno per una vasta gamma di portafogli individuali e collettivi di investimento. Molti indici di basse emissioni di carbonio utilizzati come misura della performance per i portafogli d'investimento, in particolare per i conti di investimento separati e gli organismi di investimento collettivo, sono forniti in uno Stato membro ma usati da gestori di portafogli e di attività in altri Stati membri. Inoltre, i gestori di portafogli e di attività spesso coprono l'esposizione al rischio carbonio utilizzando indici di riferimento prodotti in altri Stati membri.

Emendamento

(8) Un'ampia gamma di indici è attualmente riunita nella categoria degli indici di basse emissioni di carbonio **o di sostenibilità**. Tali indici sono usati come indici di riferimento per i portafogli e i prodotti d'investimento venduti attraverso le frontiere. La qualità e l'integrità degli indici di riferimento **incidono** sull'efficace funzionamento del mercato interno per una vasta gamma di portafogli individuali e collettivi di investimento. Molti indici di basse emissioni di carbonio **e di sostenibilità** utilizzati come misura della performance per i portafogli d'investimento, in particolare per i conti di investimento separati e gli organismi di investimento collettivo, sono forniti in uno Stato membro ma usati da gestori di portafogli e di attività in altri Stati membri. Inoltre, i gestori di portafogli e di attività spesso coprono l'esposizione al rischio carbonio **e ambientale** utilizzando indici di riferimento prodotti in altri Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Sul mercato sono comparse diverse categorie di indici di ***basse emissioni di carbonio*** con diversi livelli di ambizione. ***Mentre alcuni indici di riferimento mirano a ridurre l'impronta di carbonio di un portafogli di investimenti standard, altri puntano a selezionare solo i componenti che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dei 2 °C stabilito nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.*** Malgrado le differenze a livello di obiettivi e strategie, tutti questi indici di riferimento vengono comunemente promossi come indici di riferimento di ***basse emissioni di carbonio***.

Emendamento

(9) Sul mercato sono comparse diverse categorie di indici di ***sostenibilità*** con diversi livelli di ambizione. Malgrado le differenze a livello di obiettivi e strategie, tutti questi indici di riferimento vengono comunemente promossi come indici di riferimento di ***sostenibilità***.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Come concluso dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, gli indici di riferimento dovrebbero essere meglio allineati alla sostenibilità e rispecchiare la loro esposizione ai rischi di sostenibilità. Gli investitori necessitano di informazioni complete e comparabili riguardo all'impatto e ai rischi ambientali per valutare i loro portafogli al di là dell'esposizione al carbonio. Un'attenzione che si limiti all'esposizione al carbonio potrebbe sortire effetti di ricaduta negativi, riorientando i flussi di investimenti verso obiettivi che comportano altri rischi ambientali. Pertanto, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero valutare e comunicare in quale misura la metodologia dell'indice di riferimento tiene conto delle considerazioni relative alla sostenibilità (ambientale, sociale e di

governance).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Pertanto, tutti gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero includere nelle apposite metodologie indicatori chiave di efficienza delle risorse, che, oltre alle emissioni di CO₂, contemplino altri tipi di emissioni, l'impatto sulla biodiversità, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di energia, energia rinnovabile, materie prime, acqua e suolo, come stabilito nel quadro di monitoraggio della Commissione per l'economia circolare, nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare e nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) *Come proposto dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe includere riferimenti a obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) e considerazioni relative alla sostenibilità nelle sue linee guida sulla dichiarazione sull'indice di riferimento. L'ESMA, di concerto con il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), dovrebbe elaborare linee guida per gli amministratori di indici di*

riferimento al fine di integrare gli indicatori riguardanti l'economia circolare nelle metodologie degli indici di riferimento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l'accuratezza e l'integrità **delle principali categorie di** indici di riferimento utilizzati per i portafogli di investimento individuali o collettivi, le divergenze negli approcci degli Stati membri potrebbero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(11) In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l'accuratezza e l'integrità **degli** indici di riferimento utilizzati per i portafogli di investimento individuali o collettivi, le divergenze negli approcci degli Stati membri potrebbero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Pertanto, al fine di mantenere il buon funzionamento del mercato interno, per migliorarne le condizioni di funzionamento e per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori, è opportuno adeguare il regolamento (UE) 2016/1011 in modo da stabilire un quadro normativo per gli **indici di riferimento di basse emissioni di carbonio armonizzati** a livello dell'Unione.

Emendamento

(12) Pertanto, al fine di mantenere il buon funzionamento del mercato interno, per migliorarne le condizioni di funzionamento e per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori, è opportuno adeguare il regolamento (UE) 2016/1011 in modo da stabilire un quadro normativo per **includere gli indicatori relativi all'economia circolare nelle metodologie degli indici di riferimento** a livello dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È *inoltre* necessario introdurre una **chiara distinzione tra indici di basse emissioni di carbonio e indici di impatto positivo in termini di carbonio**. Mentre le attività sottostanti di un indice di riferimento di **basse emissioni di carbonio** dovrebbero **essere selezionate con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del portafoglio cui si riferisce tale indice rispetto a quello cui si riferisce l'indice standard, un indice di impatto positivo in termini di carbonio dovrebbe includere solo componenti le cui emissioni evitate superano quelle prodotte**.

Emendamento

(13) *Se, da un lato*, è necessario **includere gli indicatori relativi all'economia circolare in tutte le metodologie degli indici di riferimento, dall'altro si dovrebbe** introdurre una **categoria di indici di riferimento di impatto positivo**. Le attività sottostanti di un indice di riferimento di **impatto positivo** dovrebbero includere solo componenti **il cui impatto netto basato su indicatori armonizzati relativi all'economia circolare è positivo**.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Ciascuna impresa le cui attività sono selezionate come attività sottostanti di un indice di riferimento di impatto positivo dovrebbe **risparmiare più emissioni di carbonio di quante ne produce, ed avere quindi** un impatto positivo sull'ambiente. I gestori di attività e portafogli che affermano di perseguire una strategia di investimento **compatibile con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici** dovrebbero pertanto utilizzare indici di riferimento di impatto positivo **in termini di carbonio**.

Emendamento

(14) Ciascuna impresa le cui attività sono selezionate come attività sottostanti di un indice di riferimento di impatto positivo dovrebbe avere un impatto **netto** positivo sull'ambiente. I gestori di attività e portafogli che affermano di perseguire una strategia di investimento **sostenibile** dovrebbero pertanto utilizzare indici di riferimento di impatto positivo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **Diversi amministratori affermano**

Emendamento

(15) Gli utilizzatori **degli** indici di

che i loro indici di riferimento perseguono obiettivi ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Tuttavia, gli utilizzatori di tali indici di riferimento non sempre dispongono delle informazioni necessarie sulla misura in cui la metodologia di tali amministratori di indici di riferimento tiene conto degli obiettivi ESG. Le informazioni esistenti, inoltre, sono spesso frammentarie e impediscono un effettivo confronto ai fini di investimenti transfrontalieri. Per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero essere tenuti a comunicare in che modo la loro metodologia tiene conto dei fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento di cui si afferma che perseguono obiettivi ESG. Tali informazioni dovrebbero anche essere comunicate nella dichiarazione sull'indice di riferimento. Gli amministratori di indici di riferimento che non promuovono o prendono in considerazione obiettivi ESG non dovrebbero essere soggetti a tale obbligo di comunicazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per gli stessi motivi, anche gli amministratori di **indici di riferimento di basse emissioni di carbonio** e indici di riferimento di impatto positivo **in termini di carbonio** dovrebbero rendere pubblica la metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali informazioni dovrebbero descrivere il modo in cui le attività sottostanti sono state selezionate e ponderate e quali attività sono state escluse e per quale motivo. Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero anche specificare il modo in cui gli indici di riferimento di **basse**

riferimento non sempre dispongono delle informazioni necessarie sulla misura in cui la metodologia **degli** amministratori di indici di riferimento tiene conto **dei rischi e dell'impatto** ESG. Le informazioni esistenti sono spesso frammentarie e impediscono un effettivo confronto ai fini di investimenti transfrontalieri. Per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate, **tutti** gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero essere tenuti a comunicare in che modo la loro metodologia **include gli indicatori relativi all'economia circolare** per ciascun indice di riferimento. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate nella dichiarazione sull'indice di riferimento.

Emendamento

(16) Per gli stessi motivi, anche gli amministratori di indici di riferimento di impatto positivo dovrebbero rendere pubblica la metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali informazioni dovrebbero descrivere il modo in cui le attività sottostanti sono state selezionate e ponderate e quali attività sono state escluse e per quale motivo. Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero anche specificare il modo in cui gli indici di riferimento di **impatto positivo** differiscono dall'indice standard sottostante, in

emissioni di carbonio differiscono dall'indice standard sottostante, in particolare in termini di ponderazioni applicabili, capitalizzazione di mercato e performance finanziaria delle attività sottostanti. Per valutare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali, l'amministratore dovrebbe rendere pubblico in che modo sono stati misurati **l'impronta di carbonio** e **le riduzioni di carbonio** delle attività sottostanti, i rispettivi valori, compresa l'impronta **di carbonio** totale dell'indice di riferimento, e il tipo e la fonte dei dati utilizzati. Per consentire ai gestori di attività di scegliere l'indice di riferimento più adatto alla loro strategia di investimento, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero spiegare la logica alla base dei parametri della loro metodologia e spiegare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali, **compreso il suo impatto in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici**. Le informazioni rese pubbliche dovrebbero inoltre includere dettagli sulla frequenza delle revisioni e la procedura seguita.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di impatto positivo **in termini di carbonio** dovrebbe rendere noto l'impatto **positivo in termini di carbonio** di ogni attività sottostante inserita negli indici di riferimento, specificando il metodo utilizzato per stabilire se **le riduzioni delle emissioni sono superiori all'impronta di carbonio delle attività di investimento**.

particolare in termini di ponderazioni applicabili, capitalizzazione di mercato e performance finanziaria delle attività sottostanti. Per valutare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali, l'amministratore dovrebbe rendere pubblico in che modo sono stati misurati **l'impatto e i rischi ambientali** delle attività sottostanti, i rispettivi valori, compresa l'impronta **ambientale** totale dell'indice di riferimento, e il tipo e la fonte dei dati utilizzati. Per consentire ai gestori di attività di scegliere l'indice di riferimento più adatto alla loro strategia di investimento, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero spiegare la logica alla base dei parametri della loro metodologia e spiegare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali. Le informazioni rese pubbliche dovrebbero inoltre includere dettagli sulla frequenza delle revisioni e la procedura seguita.

Emendamento

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di impatto positivo dovrebbe rendere noto l'impatto **ambientale positivo** di ogni attività sottostante inserita negli indici di riferimento, specificando il metodo utilizzato per stabilire se **l'impatto ambientale netto è positivo**.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per assicurare **la continua aderenza all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici selezionato**, gli amministratori di indici di riferimento di **basse emissioni di carbonio e di indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio** dovrebbero riesaminare periodicamente le loro metodologie e informare gli utilizzatori delle procedure applicabili per qualsiasi modifica sostanziale. Quando introducono una modifica sostanziale, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero indicare le ragioni della modifica e spiegare in che modo la modifica è coerente con gli obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

Emendamento

(18) Per assicurare **l'accuratezza delle informazioni per gli investitori**, gli amministratori di indici di riferimento di impatto positivo dovrebbero riesaminare periodicamente le loro metodologie e informare gli utilizzatori delle procedure applicabili per qualsiasi modifica sostanziale. Quando introducono una modifica sostanziale, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero indicare le ragioni della modifica e spiegare in che modo la modifica è coerente con gli obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per migliorare la trasparenza e garantire un adeguato livello di armonizzazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare ulteriormente il contenuto minimo degli obblighi di comunicazione cui gli amministratori di indici di riferimento **che tengono conto degli obiettivi ESG** dovrebbero essere soggetti, e per specificare le norme minime per l'armonizzazione **della metodologia degli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e di impatto positivo in termini di carbonio**, compreso il metodo per il calcolo **delle emissioni di carbonio e delle**

Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e garantire un adeguato livello di armonizzazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare ulteriormente il contenuto minimo degli obblighi di comunicazione cui gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero essere soggetti, e per specificare le norme minime per l'armonizzazione **del processo di inclusione degli indicatori relativi all'economia circolare nella metodologia degli indici di riferimento**, compreso il metodo per il calcolo **dell'impatto ambientale netto associato** alle attività

riduzioni di carbonio associate alle attività sottostanti, tenendo conto dei metodi per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni di cui al punto 2, lettera a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione³¹. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³¹ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

sottostanti, tenendo conto dei metodi per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni di cui al punto 2, lettera a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione³¹ **nonché degli indicatori relativi all'economia circolare stabiliti nella piattaforma di monitoraggio dell'economia circolare della Commissione e nel piano d'azione della Commissione per l'economia circolare**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³¹ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 bis

Testo della Commissione

(23 bis) "indice di riferimento di **basse emissioni di carbonio**": un indice di riferimento in cui le attività sottostanti, ai

Emendamento

(23 bis) "indice di riferimento di **impatto ambientale positivo**": un indice di riferimento in cui le attività sottostanti, ai

fini del punto 1), lettera b), punto ii), del presente paragrafo, sono scelte in **modo che il portafoglio cui l'indice si riferisce presenti meno emissioni rispetto alle attività comprese in un indice di riferimento standard ponderato per il capitale**, e che è costruito in conformità con le norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

fini del punto 1), lettera b), punto ii), del presente paragrafo, sono scelte in **base alla loro impronta ambientale positiva netta**, e che è costruito in conformità con le norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter

Testo della Commissione

(23 ter) **"indice di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio": un indice di riferimento in cui le attività sottostanti, ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del presente paragrafo, sono scelte in base al fatto che le riduzioni di emissioni di carbonio da esse consentite sono superiori all'impronta di carbonio delle attività, e che è costruito in conformità con le norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, sociali o di governance ("ESG") **per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento che persegue o**

Emendamento

d) una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, sociali o di governance ("ESG"), **inclusi gli indicatori fondamentali relativi all'economia circolare, tra cui le**

prende in considerazione obiettivi ESG;

emissioni di CO₂ e di altro tipo, l'impatto sulla biodiversità, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di energia, energia rinnovabile, materie prime, acqua e suolo, quali indicati nel quadro di monitoraggio della Commissione per l'economia circolare;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 13 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare ulteriormente il contenuto minimo della spiegazione di cui al paragrafo 1) lettera d).

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare ulteriormente il contenuto minimo della spiegazione di cui al paragrafo 1) lettera d), ***nonché aggiornare le linee guida sulla dichiarazione sull'indice di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, affinché includano riferimenti alle considerazioni ESG e relative alla sostenibilità.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Titolo III – capo 3 bis – titolo

Testo della Commissione

Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio

Emendamento

Indici di riferimento di impatto ***ambientale positivo***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(1) I requisiti di cui all'allegato III si applicano alla fornitura di indici di riferimento di **basse emissioni di carbonio o di indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio** e alla contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

Emendamento

(1) I requisiti di cui all'allegato III si applicano alla fornitura di indici di riferimento di impatto **ambientale** positivo e alla contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(2) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare ulteriormente le norme minime per **gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e per gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio** compresi:

Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare ulteriormente le norme minime per gli indici di riferimento di impatto **ambientale** positivo **in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi quale attuato nel diritto dell'Unione**, compresi:

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il metodo per il calcolo delle emissioni di carbonio e **delle riduzioni di carbonio** associati alle attività sottostanti.

Emendamento

(c) il metodo per il calcolo delle emissioni di carbonio e **di altro tipo, dell'impatto sulla biodiversità, della produzione di rifiuti e dell'utilizzo di energia, energia rinnovabile, materie prime, acqua e suolo** associati alle attività

sottostanti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 27 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Per ciascun requisito di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati ***o che perseguono o tengono conto di obiettivi ESG.***

Emendamento

2 bis. Per ciascun requisito di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 2016/1011

Articolo 27 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione

2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2 bis.

Emendamento

2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2 bis ***al fine di aggiornare le linee guida sulla dichiarazione sull'indice di riferimento affinché includano riferimenti alle considerazioni ESG e relative alla sostenibilità.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato – sottotitolo 1

Testo della Commissione

Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento di impatto positivo **in termini di carbonio**

Emendamento

Indici di riferimento di impatto positivo

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato – sottotitolo 2

Testo della Commissione

Metodologia per gli indici di riferimento di **basse emissioni di carbonio**

Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di **impatto positivo**

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'amministratore di un indice di riferimento di **basse emissioni di carbonio** formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo **dell'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio**, descrivendo i seguenti elementi:

Emendamento

1. L'amministratore di un indice di riferimento di **impatto positivo** formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo **degli indicatori relativi all'economia circolare**, descrivendo i seguenti elementi:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'elenco delle attività sottostanti utilizzate per il calcolo **dell'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio**;

Emendamento

(a) l'elenco delle attività sottostanti utilizzate per il calcolo **dell'impatto positivo netto**;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i criteri applicati per escludere attività o società *associati a un livello di impronta di carbonio o un livello di riserve di combustibili fossili che sono incompatibili con l'inclusione nell'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio*

Emendamento

(c) i criteri applicati per escludere attività o società *aventi un impatto ambientale negativo netto e quindi incompatibili con l'inclusione nell'indice di riferimento di impatto positivo;*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice di riferimento di *basse emissioni di carbonio* misura *l'impronta di carbonio e le riduzioni di carbonio associate* alle attività sottostanti del portafoglio cui si riferisce l'indice;

Emendamento

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice di riferimento di *impatto positivo* misura *l'impatto ambientale associato* alle attività sottostanti del portafoglio cui si riferisce l'indice;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) lo scostamento tra l'indice di riferimento di *basse emissioni di carbonio* e l'indice standard;

Emendamento

(e) lo scostamento tra l'indice di riferimento di *impatto positivo* e l'indice standard;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) la riponderazione positiva delle attività ***a basse emissioni di carbonio*** nell'indice di riferimento ***di basse emissioni*** rispetto all'indice standard e la spiegazione dei motivi per cui è necessaria al fine di tener conto degli obiettivi prescelti dall'indice di ***basse emissioni di carbonio***;

Emendamento

(f) la riponderazione positiva delle attività ***aventi un impatto ambientale positivo*** nell'indice di riferimento rispetto all'indice standard e la spiegazione dei motivi per cui è necessaria al fine di tener conto degli obiettivi prescelti dall'indice di ***impatto positivo***;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) il rapporto tra il valore di mercato dei titoli contemplati dall'indice di riferimento di ***basse emissioni di carbonio*** e il valore di mercato dei titoli dell'indice standard;

Emendamento

(g) il rapporto tra il valore di mercato dei titoli contemplati dall'indice di riferimento di ***impatto positivo*** e il valore di mercato dei titoli dell'indice standard;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione

(h) il tipo e la fonte dei dati di input utilizzati per la selezione delle attività o delle società ammissibili per l'indice di ***basse emissioni di carbonio***, tra cui:

Emendamento

(h) il tipo e la fonte dei dati di input utilizzati per la selezione delle attività o delle società ammissibili per l'indice di ***impatto positivo***, tra cui:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera h – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

v bis) l'impatto basato su altri indicatori relativi all'economia circolare, quali

indicati nel quadro di monitoraggio della Commissione per l'economia circolare e nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, tra cui l'impatto sulla biodiversità, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di energia, energia rinnovabile, materie prime, acqua e suolo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Allegato – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) *l'esposizione totale all'impronta di carbonio* del portafoglio cui si riferisce l'indice e l'impatto stimato *sulla mitigazione dei cambiamenti climatici* della strategia *a basse emissioni di carbonio* perseguita dall'indice di riferimento;

Emendamento

(i) *l'impatto ambientale netto totale* del portafoglio cui si riferisce l'indice e l'impatto stimato *sull'ambiente* della strategia perseguita dall'indice di riferimento;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Allegato – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) il motivo dell'adozione di una particolare strategia *o di un particolare obiettivo* in relazione alla metodologia *a basse emissioni di carbonio* e la spiegazione del perché la metodologia sia adatta a calcolare gli obiettivi relativi *alle basse emissioni di carbonio* dell'indice di riferimento;

Emendamento

(j) il motivo dell'adozione di una particolare strategia in relazione alla metodologia *ambientale o di un particolare obiettivo di sostenibilità* e la spiegazione del perché la metodologia sia adatta a calcolare gli obiettivi relativi *all'impatto ambientale e alla sostenibilità* dell'indice di riferimento;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Allegato – sottotitolo 3

Testo della Commissione

Metodologia per gli indici di riferimento di impatto positivo ***in termini di carbonio***

Emendamento

Ulteriore metodologia per gli indici di riferimento di impatto positivo

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Allegato – punto 2**

Testo della Commissione

2. In aggiunta agli obblighi ***applicabili all'amministratore di un indice di riferimento di basse emissioni di carbonio***, l'amministratore di un indice di riferimento di impatto positivo ***in termini di carbonio***, rende pubblico l'impatto positivo ***in termini di carbonio*** di ogni attività sottostante inclusa nell'indice di riferimento e specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare ***se la riduzione delle emissioni è superiore all'impronta di carbonio delle attività di investimento o della società ("quoziente di impatto positivo in termini di carbonio")***.

Emendamento

2. In aggiunta agli obblighi ***sopra menzionati***, l'amministratore di un indice di riferimento di impatto positivo rende pubblico l'impatto ***ambientale*** positivo di ogni attività sottostante inclusa nell'indice di riferimento e specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare ***l'impatto netto***.

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

3. Gli amministratori di indici di riferimento di ***basse emissioni di carbonio e di indici di riferimento di*** impatto positivo ***in termini di carbonio*** adottano e comunicano agli utilizzatori le procedure e i motivi di ogni modifica sostanziale proposta della loro metodologia. Tali procedure devono essere coerenti con l'obiettivo prioritario che i calcoli dell'indice di riferimento riflettano costantemente gli obiettivi relativi ***alle basse emissioni di carbonio o*** all'impatto

Emendamento

3. Gli amministratori di indici di riferimento di impatto positivo adottano e comunicano agli utilizzatori le procedure e i motivi di ogni modifica sostanziale proposta della loro metodologia. Tali procedure devono essere coerenti con l'obiettivo prioritario che i calcoli dell'indice di riferimento riflettano costantemente gli obiettivi relativi all'impatto positivo ***netto***. Tali procedure prevedono:

positivo *in termini di carbonio*. Tali procedure prevedono:

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Allegato – punto 4

Testo della Commissione

4. Gli amministratori di indici di riferimento di *basse emissioni di carbonio e di indici di riferimento di* impatto positivo *in termini di carbonio* esaminano regolarmente le loro metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile *i pertinenti* obiettivi *relativi alle basse emissioni di carbonio o all'impatto positivo in termini di carbonio* e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto delle opinioni degli utilizzatori pertinenti.

Emendamento

4. Gli amministratori di indici di riferimento di impatto positivo esaminano regolarmente le loro metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile *gli* obiettivi *dichiarati* e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto delle opinioni degli utilizzatori pertinenti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio
Riferimenti	COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 5.7.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Adina-Ioana Vălean 21.6.2018
Approvazione	20.11.2018
Esito della votazione finale	+: 28 -: 18 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaecker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

28	+
ALDE	Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries
NI	Zoltán Balczó
PPE	Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen
S&D	Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho
VERTS/ALE	Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

18	-
ECR	Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
EFDD	Julia Reid
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

3	0
ECR	Mark Demesmaeker, John Procter
EFDD	Sylvie Goddyn

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti